



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2985/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3387/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3387/TFNSVE/2025-2026, 3387 - Ricorso proposto dalla società ASD SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726) contro S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matricola 600521), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LAMBERTI MARIO (matricola 7071598)

In data 26 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 810,00 (ottocentodieci/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 810,00 (ottocentodieci/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2986/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3388/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

- Giuseppe Lepore - Presidente
  - Enrico Vitali - Componente (Relatore)
  - Elisabetta Ricchiuti - Componente
  - Loredana Germanò - Componente
  - Accursio Gallo - Componente
  - Paola Balducci - Componente
  - Antonino Piro - Componente
  - Lorenzo Sodero - Componente
  - Federico Salinari - Componente
  - Gino Scaccia - Componente
  - Carlo Cremonini - Componente
  - Marina Vajana - Componente
  - Lorenzo Maria Coen - Componente
  - Stanislao Chimenti - Componente
  - Divinangelo D'Alesio - Componente
  - Roberto Leoni - Componente
- ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3388/TFNSVE/2025-2026, 3388 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro A.S.D. CASAL BARRIERA (matricola 951372), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELLARDINI SIMONE (matricola 5479969)

In data 27 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 386,00 (trecentottantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 386,00 (trecentottantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 2987/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3389/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3389/TFNSVE/2025-2026, 3389 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro SSD CERTOSA A RL (matricola 12400), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CIUFERRI MASSIMO (matricola 6530818)

In data 27 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 459,00 (quattrocentocinquantanove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 459,00 (quattrocentocinquantanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 2988/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3390/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3390/TFNSVE/2025-2026, 3390 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro SRL S.S. BRINDISI F.C. S.R.L. (matricola 914722), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI FRANCESCO TOMMASO (matricola 2029794)

In data 27 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 364,00 (trecentosessantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 364,00 (trecentosessantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2989/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3391/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

- Giuseppe Lepore - Presidente
- Enrico Vitali - Componente (Relatore)
- Elisabetta Ricchiuti - Componente
- Loredana Germanò - Componente
- Accursio Gallo - Componente
- Paola Balducci - Componente
- Antonino Piro - Componente
- Lorenzo Sodero - Componente
- Federico Salinari - Componente
- Gino Scaccia - Componente
- Carlo Cremonini - Componente
- Marina Vajana - Componente
- Lorenzo Maria Coen - Componente
- Stanislao Chimenti - Componente
- Divinangelo D'Alesio - Componente
- Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3391/TFNSVE/2025-2026, 3391 - Ricorso proposto dalla società ASD ANGELANA 1930 (matricola 933918) contro S.S. AREZZO S.r.l. matricola 949272), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore GALLI AMORIS (matricola 2040075).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta in atti prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il ricorso.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

**IL SEGRETARIO**

**Marco Lai**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0100/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3392/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3392/TFNSVE/2025-2026, 3392 - Ricorso proposto dalla società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. (matricola 933928) contro AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. (matricola 922231), avverso il provvedimento di revoca/annullamento disposto dalla Commissione Premi del premio di formazione relativo al calciatore GIORGIO CITTERIO (matricola 5763689),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, si riserva.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0099/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3394/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul procedimento 3394/TFNSVE/2025-2026, 3394 - Ricorso proposto dalla società POL. REAL CERRETESE A.S.D. (matricola 915612) contro POL.D. STELLA ROSSA (matricola 202328), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PISANO LORENZO (matricola 6894080),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, non definitivamente pronunciando, vista la produzione da parte della resistente di richiesta di bonifico del pagamento del premio richiesto dalla Pol.D. Stella Rossa, rinvia all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza, per la verifica del buon esito del pagamento. Avvisa le parti che in difetto di diverse loro comunicazioni il bonifico si intenderà andato a buon fine.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3007/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3395/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3395/TFNSVE/2025-2026, 3395 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro S.S.D. FERENTINO CALCIO ARL (matricola 935479), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PLACIDI FRANCESCO (matricola 6953146)

In data 28 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 231,00 (duecentotrentuno/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 231,00 (duecentotrentuno/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2991/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3396/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3396/TFNSVE/2025-2026, 3396 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro A.S.D. APRILIA C.S.P. (matricola 912060), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PICCIRILLI ANDREA (matricola 6537202)

In data 28 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 222,00 (duecentoventidue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 222,00 (duecentoventidue/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2992/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3397/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3397/TFNSVE/2025-2026, 3397 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro SSDARL TIVOLI CALCIO 1919 (matricola 953836), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TASSONE LORENZO (matricola 2352459)

In data 28 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 276,00 (duecentosettantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 276,00 (duecentosettantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2993/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3398/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3398/TFNSVE/2025-2026, 3398 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro ALBALONGA SSD A RL (matricola 81776), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ROSSI EMILIANO (matricola 2071879)

In data 28 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 146,00 (centoquarantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 146,00 (centoquarantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2994/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3399/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3399/TFNSVE/2025-2026, 3398 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (matricola 949436) contro ALBALONGA SSD A RL (matricola 81776), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TERRIBILI CRISTIAN (matricola 2246340)

In data 28 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 208,00 (duecentotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 208,00 (duecentotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 2995/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3400/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3400/TFNSVE/2025-2026, 3400 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (matricola 710720) contro A.S.D. BEPPE VIOLA CALCIO SRL SSD (matricola 935580), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CHAHID ISMAELE (matricola 5886136)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 93,00 (novantatre/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 93,00 (novantatre/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2996/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3401/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3401/TFNSVE/2025-2026, 3401 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTA' DI TRAPANI CALCIO (matricola 916520) contro F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori SANTORO GABRIELE (matricola 2596582) e SPADARO MICHELE ENRICO (matricola 3490660)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori Gabriele Santoro e Michele Enrico Spadaro.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 5.596,00 (cinquemilacinquecentonovantasei/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe nella misura complessiva di euro 5.596,00 (cinquemilacinquecentonovantasei/00) in favore della società ricorrente .

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2997/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3402/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3402/TFNSVE/2025-2026, 3402 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CITTA' DI TRAPANI CALCIO (matricola 916520) contro F.C. TRAPANI 1905 S.R.L. (matricola 940889), avverso il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi ai calciatori DRAGNA GABRIEL ANTONIN (matricola 2081167), CORACI FRANCESCO (matricola 2994332) e MANUGUERRA VALERIO (matricola 3573431).

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 3.372,00 (tremilatrecentosettantadue/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 3.372,00 (tremilatrecentosettantadue/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 2998/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3403/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3403/TFNSVE/2025-2026, 3403 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (matricola 710720) contro ASD ATLETICO RACCONIGI (matricola 919530), avverso il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi ai calciatori CARACCIO ANDREA (matricola 2067515), CECCHETTO ALBERTO (matricola 2551277) e PREKA MATTEO (matricola 6901855).

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 397,00 (trecentonovantasette/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 397,00 (trecentonovantasette/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 2999/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3404/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3404/TFNSVE/2025-2026, 3404 - Ricorso proposto dalla società ACADEMY POSILLIPO CALCIO (matricola 950906) contro CAVESE 1919 S.R.L. (matricola 61766), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PALUMBO CARLO (matricola 3193204)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Academy Posillipo Calcio ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cavese 1919 srl al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Carlo Palumbo in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 312,00 (trecentododici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La resistente Cavese 1919 srl ha inviato tempestive difese depositano in atti valida ed efficace liberatoria a firma della società ricorrente e riferita al calciatore Palumbo

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la liberatoria in atti;

- accertata la infondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla Academy Posillipo Calcio.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3000/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3405/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3405/TFNSVE/2025-2026, 3405 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (matricola 710720) contro A.S.D. ROSTA CALCIO (matricola 935784), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARON ROBERTO (matricola 2561693)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 278,00 (duecentosettantaotto/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 278,00 (duecentosettantaotto/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3001/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3406/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3406/TFNSVE/2025-2026, 3406 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FORUM JULII CALCIO (matricola 918863) contro A.S.D. GEMONESE (matricola 20920), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore IOVINE LUIGI (matricola 7035687)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 312,00 (trecentododici/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 312,00 (trecentododici/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3002/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3407/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3407/TFNSVE/2025-2026, 3407 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (matricola 710720) contro ASD BORGARO NOBIS 1965 (matricola 78854), avverso il mancato pagamento dei premi di preparazione relativi ai calciatori DE FAZIO BRANDO (matricola 2122497), MIGLIORINI DAVIDE (matricola 2760768) e SATTA MANUEL (matricola 2121353)

In data 30 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 810,00 (ottocentodieci/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 810,00 (ottocentodieci/00) in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3003/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3408/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3408/TFNSVE/2025-2026, 3408 - Ricorso proposto dalla società ASD U.S.C. CORIGLIANO MARCA (matricola 964047) contro la società COSENZA CALCIO S.R.L. (matricola 934393), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore FUOCO LORIS (matricola 3369499),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3004/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3409/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

- Giuseppe Lepore - Presidente
- Enrico Vitali - Componente (Relatore)
- Elisabetta Ricchiuti - Componente
- Loredana Germanò - Componente
- Accursio Gallo - Componente
- Paola Balducci - Componente
- Antonino Piro - Componente
- Lorenzo Sodero - Componente
- Federico Salinari - Componente
- Gino Scaccia - Componente
- Carlo Cremonini - Componente
- Marina Vajana - Componente
- Lorenzo Maria Coen - Componente
- Stanislao Chimenti - Componente
- Divinangelo D'Alesio - Componente
- Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3409/TFNSVE/2025-2026, 3409 - Ricorso proposto dalla società ASD U.S.C. CORIGLIANO MARCA (matricola 964047) contro la società COSENZA CALCIO S.R.L. (matricola 934393), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PAGLIUSO FABIANO GIOVANNI (matricola 3595170),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3005/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3410/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3410/TFNSVE/2025-2026, 3410 - Ricorso proposto dalla società ASD U.S.C. CORIGLIANO MARCA (matricola 964047) contro la società COSENZA CALCIO S.R.L. (matricola 934393), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ROGANO MARCO (matricola 3449109),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2990/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3411/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

- Giuseppe Lepore - Presidente
  - Enrico Vitali - Componente (Relatore)
  - Elisabetta Ricchiuti - Componente
  - Loredana Germanò - Componente
  - Accursio Gallo - Componente
  - Paola Balducci - Componente
  - Antonino Piro - Componente
  - Lorenzo Sodero - Componente
  - Federico Salinari - Componente
  - Gino Scaccia - Componente
  - Carlo Cremonini - Componente
  - Marina Vajana - Componente
  - Lorenzo Maria Coen - Componente
  - Stanislao Chimenti - Componente
  - Divinangelo D'Alesio - Componente
  - Roberto Leoni - Componente
- ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3411/TFNSVE/2025-2026, 3411 - Ricorso proposto dalla società S.C.D. COLICODERVIENESE (matricola 26020) contro la società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. (matricola 947084), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore ALEMANNI TOMMASO (matricola n. 2750760)

In data 31 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società SCD Colicoderviese ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Calcio Lecco 1912 srl al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Tommaso Alemanni in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2023/2024.

Senonché la resistente Calcio Lecco 1912 srl ha inviato tempestive difese depositando eccependo la tardività della richiesta della resistente in quanto con riferimento ai premi maturati per la stagione sportiva 2023/2024 il termine utile ultimo per la domanda è



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

stato il 28 febbraio 2026.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto tardivamente;
- sentito in udienza l'Avv. Alessandro Izar per la società Calcio Lecco 1912;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla SCD Colicoderviese.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3006/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3412/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Enrico Vitali - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3412/TFNSVE/2025-2026, 3412 - Ricorso proposto dalla società BARCA RENO (matricola 204276) contro la società A.C. SARAGOZZA ASD (matricola 630685), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore NAZZARO ANDREA (matricola 2749700),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3012/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3356/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3356/TFNSVE/2025-2026, 3356 - Ricorso proposto dalla società ASD Asti (matricola 63519) contro la società Associazione Calcio BRA (matr. 59790) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Avella Andrea (2874390).

In data 10 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Asti (matricola 63519) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Associazione Calcio BRA (matricola 59790), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Avella Andrea (2874390).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 1.712,00 (millesettecentododici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Associazione Calcio BRA (matricola 59790) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD Asti (matricola 63519), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Avella Andrea (2874390), nella misura di euro 1.712,00 (millesettecentododici/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3008/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3357/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3357/TFNSVE/2025-2026, 3357 - Ricorso proposto dalla società Segato (matricola 941677) contro la società Cesena FC S.r.l. (matr. 913798) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gadaleta Antonio (2677201).

In data 11 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Segato (matricola 941677) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cesena FC S.r.l. (matr. 913798), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Gadaleta Antonio (2677201), quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto che il ricorso in oggetto non è stato notificato alla società asserita debitrice, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

proposto dalla società Segato (matricola 941677) nei confronti della società Cesena FC S.r.l. (matr. 913798) per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Gadaleta Antonio (2677201).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3009/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3358/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3358/TFNSVE/2025-2026, 3358 - Ricorso proposto dalla società Cantera Adriatica FC (matricola 922817) contro la società Villa 2015 (matr. 600498) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mattucci Alessandro (5430463).

In data 11 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Cantera Adriatica FC (matricola 922817) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Villa 2015 (matricola 600498), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Mattucci Alessandro (5430463).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 31,00 (trentuno/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Villa 2015 (matricola 600498) tenuta alla corresponsione, in favore della società Cantera Adriatica FC (matricola 922817), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Mattucci Alessandro (5430463), nella misura di euro 31,00 (trentuno/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3010/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3359/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3359/TFNSVE/2025-2026, 3359 - Ricorso proposto dalla società Cantera Adriatica FC (matricola 922817) contro la società Villa 2015 (matr. 600498) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Masci Tullio (5277395).

In data 11 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Cantera Adriatica FC (matricola 922817) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Villa 2015 (matricola 600498), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Masci Tullio (5277395).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 62,00 (sessantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Villa 2015 (matricola 600498) tenuta alla corresponsione, in favore della società Cantera Adriatica FC (matricola 922817), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Masci Tullio (5277395), nella misura di euro 62,00 (sessantadue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3011/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3360/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3360/TFNSVE/2025-2026, 3360 - Ricorso proposto dalla società Chisola Calcio (matricola 710720) contro la società Polisportiva Garino (matr. 932366) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Jarre Alessandro (6577424) e Ollio Alessandro (matricola 5811090).

In data 12 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Chisola Calcio (matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Polisportiva Garino (matricola 932366), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori Jarre Alessandro (matricola 6577424) e Ollio Alessandro (matricola 5811090).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 118,00 (centodiciotto/00) – euro 31,00 quanto al calciatore Jarre; euro 87,00 quanto al calciatore Ollio - come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il 22 aprile 2026 la ricorrente ha depositato un documento, denominato “liberatoria”, nel quale ha dichiarato la piena soddisfazione della pretesa vantata nei confronti della Polisportiva Garino relativamente al premio di formazione del calciatore Jarre.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara:

- la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nella controversia in essere tra la società Chisola Calcio (matricola 710720) e la società Polisportiva Garino (matricola 932366) per la dichiarazione del diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Jarre Alessandro (matricola 6577424);
- la società Polisportiva Garino (matricola 932366) tenuta alla corresponsione, in favore della società Chisola Calcio (matricola 710720), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Ollio Alessandro (matricola 5811090), nella misura di euro 87,00 (ottantasette/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3013/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3361/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3361/TFNSVE/2025-2026, 3361 - Ricorso proposto dalla società Nuova Broccostella (matricola 953363) contro la società Forza e Coraggio Avezzano ASD (matr. 60736) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gemmiti Cristian (3721927).

In data 12 marzo 2026 la società Nuova Broccostella (matricola 953363) ha depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, un "reclamo" del 7 febbraio 2026 – indirizzato, peraltro, alla Commissione Premi federale - nei confronti della società Forza e Coraggio Avezzano ASD (matricola 60736), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Gemmiti Cristian (3721927), quantificato in euro 173,00 (centosettantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale ha preso atto che il reclamo non reca indicazione circa il pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, né tale indicazione risulta da altro documento depositato dalla Società laziale ed ha, conseguentemente, assunto la seguente decisione;

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso proposto dalla società Nuova Broccostella (matricola 953363) nei confronti della società Forza e Coraggio Avezzano ASD (matricola 60736), per assenza della dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Gemmiti Cristian (3721927).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3014/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3362/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3362/TFNSVE/2025-2026, 3362 -Ricorso proposto dalla società Chisola Calcio (matricola 710720) contro la società Orbassano Calcio (matr. 710204) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Balistrieri Marco (6535990).

In data 12 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Chisola Calcio (matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Orbassano Calcio (matr. 710204), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Balistrieri Marco (6535990).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 562,00 (cinquecentosessantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Orbassano Calcio (matr. 710204) tenuta alla corresponsione, in favore della società Chisola Calcio (matricola 710720), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Balistrieri Marco (6535990), nella misura di euro 562,00 (cinquecentosessantadue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3015/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3363/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3363/TFNSVE/2025-2026, 3363 - Ricorso proposto dalla società Chisola Calcio (matricola 710720) contro la società Sporting Club ASD (matr. 953743) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Barbero Luca (4293471), al calciatore Bellato Mattia (4298150) al calciatore Boccardo Simone e al calciatore Fierro Mattia (4540797).

In data 12 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Chisola Calcio (matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Sporting Club ASD (matricola 953743), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori Barbero Luca (4293471), Bellato Mattia (4298150) Boccardo Simone e Fierro Mattia (4540797).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 454,00 (quattrocentocinquantaquattro/00) – euro 31,00 quanto a ciascuno dei calciatori Boccardo e Fierro; euro 155,00 quanto al calciatore Bellato; euro 237,00, quanto al calciatore Barbero - come da



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

Il 25 marzo 2026 la ricorrente ha depositato un documento attestante l'avvenuta transazione relativamente al premio di formazione dovuto per i calciatori Barbero e Bellato.

Il 13 aprile 2026 la ricorrente ha, Altres', depositato un documento nel quale ha dichiarato la piena soddisfazione della pretesa vantata nei confronti della Sporting Club ASD circa il premio di formazione dovutole per tutti e quattro i calciatori relativamente ai quali aveva proposto ricorso.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nella controversia in essere tra la società Chisola Calcio (matricola 710720) e la società Sporting Club ASD (matricola 953743) per la dichiarazione del diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori Barbero Luca (4293471), Bellato Mattia (4298150), Boccardo Simone e Fierro Mattia (4540797).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3016/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3364/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3364/TFNSVE/2025-2026, 3364 - Ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena (matricola 945140) contro la società ASD Rosia (matr. 951547) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ramerini Lapo (4726786).

In data 12 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società V. Mazzola Siena (matricola 945140) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rosia (matricola 951547), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Ramerini Lapo (4726786).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 168,00 (centosessantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD Rosia (matricola 95154) tenuta alla corresponsione, in favore della società V. Mazzola Siena (matricola 945140), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Ramerini Lapo (4726786), nella misura di euro 168,00 (centosessantotto/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3017/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3365/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3365/TFNSVE/2025-2026, 3365 -Ricorso proposto dalla società Arconatese 1926 (matricola 2810) contro la società ASD Accademia BMW (matr. 951386) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Motta Christian (2676069),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla Arconatese 1926 di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail del 12 marzo 2026 ore 10.54 recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.  
Riserva all'esito ogni ulteriore pronuncia.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3018/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3366/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3366/TFNSVE/2025-2026, 3366 - Ricorso proposto dalla società Chisola Calcio (matricola 710720) contro la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (matr. 953742) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Palermo Simone (5334892).

In data 13 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Chisola Calcio (matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (matricola 953742), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Palermo Simone (5334892).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 31,00 (trentuno/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD Moncalieri Calcio 1953 (matricola 953742) tenuta alla corresponsione, in favore della società Chisola Calcio (matricola 710720), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Palermo Simone (5334892), nella misura di euro 31,00 (trentuno/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3019/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3367/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3367/TFNSVE/2025-2026, 3367 - Ricorso proposto dalla società Turris Calcio Val Pescara (matricola 921035) contro la società Delfino Pescara 1936 SPA (matr. 600498) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Tenaglia Giuseppe (2476891).

In data 14 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Turris Calcio Val Pescara (matricola 921035) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Delfino Pescara 1936 SPA (matricola 600498), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Tenaglia Giuseppe (2476891), quantificato in euro 2.112,00 (duemilacentododici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, preso atto che, in data 17 marzo 2026, la Società ricorrente ha depositato un documento attestante la sopravvenuta, piena soddisfazione del credito vantato nei confronti della Delfino Pescara 1936 SPA, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato con il ricorso proposto dalla società Turris Calcio Val Pescara (matricola 921035) nei confronti della società Delfino Pescara 1936 SPA (matricola 600498) per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Tenaglia Giuseppe (2476891).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3020/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3368/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3368/TFNSVE/2025-2026, 3368 - Ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena (matricola 945140) contro la società ASD Rosia (matr. 951547) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pagliantini Andrea (4326507).

In data 14 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società V. Mazzola Siena (matricola 945140) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rosia (matricola 951547), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Pagliantini Andrea (4326507).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 63,00 (sessantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD Rosia (matricola 95154) tenuta alla corresponsione, in favore della società V. Mazzola Siena (matricola 945140), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Pagliantini Andrea (4326507), nella misura di euro 63,00 (sessantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3021/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3369/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3369/TFNSVE/2025-2026, 3369 -Ricorso proposto dalla società V. Mazzola Siena (matricola 945140) contro la società ASD Rosia (matr. 951547) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Rustici Manuel (5450081).

In data 14 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società V. Mazzola Siena (matricola 945140) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Rosia (matricola 951547), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Rustici Manuel (5450081).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 63,00 (sessantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD Rosia (matricola 95154) tenuta alla corresponsione, in favore della società V. Mazzola Siena (matricola 945140), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Rustici Manuel (5450081), nella misura di euro 63,00 (sessantatre/00)

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Decisione/3022/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3370/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3370/TFNSVE/2025-2026, 3370 - Ricorso proposto dalla società CSC Roncadelle Calcio (matricola 953654) contro la società ASD La Sportiva OME (matr. 81071) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Balanca Ardit (2159029).

In data 16 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CSC Roncadelle Calcio (matricola 953654) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD La Sportiva OME (matr. 81071), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Balanca Ardit (2159029).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD La Sportiva OME (matr. 81071) tenuta alla corresponsione, in favore della società CSC Roncadelle Calcio (matricola 953654), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Balanca Ardit (2159029), nella misura di euro 432,00 (quattrocentotrentadue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3023/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3372/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3372/TFNSVE/2025-2026, 3372 - Ricorso proposto dalla società Cadidavid (matricola 8350) contro la società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSDSRL (matr. 947750) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Catania Angelo (4205664).

In data 17 marzo 2026, la società ACD Cadidavid (matricola 8350) ha depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>:

- un atto, definito "reclamo", indirizzato alla società Vigor Lamezia Calcio 1919 SSDSRL (matricola 947750), redatto nella forma della pec-mail inviata il 26 febbraio 2026, al quale ha acclusa l'attestazione del premio di formazione asseritamente dovutole, ai sensi dell'articolo 99 delle N.O.I.F., relativamente al calciatore Angelo Catania (matricola 4205664), per un importo di euro 200,00 (duecento). L'atto contiene, altresì, la richiesta alla destinataria di pagamento a mezzo bonifico, con riserva, nell'ipotesi di mancata ottemperanza nel termine di 15 giorni, di proporre ricorso nella sede federale;
- l'attestazione del premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- la ricevuta di avvenuta consegna della pec-mail anzidetta alla casella della destinataria.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale, tenuto conto dell'inesistenza di un ricorso e del mancato assoggettamento della società veronese al contributo dovuto per l'accesso alla Giustizia Federale, delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta depositato il ricorso, dichiara irricevibile il procedimento in epigrafe.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3024/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3373/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3373/TFNSVE/2025-2026, 3373 - Ricorso proposto dalla società Segato (matricola 941677) contro la società Ternana Calcio S.r.l. (matr. 81820) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Girasole Rosario (2322113).

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto che la società Ternana Calcio S.r.l. non è più affiliata alla FIGC, così da venire meno i presupposti per una pronuncia della Giustizia Sportiva nella controversia introdotta dalla ASD Segato, dichiara improcedibile il ricorso.

**L'ESTENSORE**

Roberto Leoni

**IL PRESIDENTE**

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3025/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3374/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3374/TFNSVE/2025-2026, 3374 - Ricorso proposto dalla società ASD Sesto Campano Calcio (matricola 74374) contro la società SS Lazio SPA (matr. 25930) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Fusco Michele (3131640).

In data 20 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD Sesto Campano Calcio (matricola 74374) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SS Lazio SPA (matr. 25930), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Fusco Michele (3131640).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.178,00 (duemilacentosettantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società SS Lazio SPA (matr. 25930) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD Sesto Campano Calcio (matricola 74374), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Fusco Michele (3131640), nella misura di euro 2.178,00 (duemilacentosettantotto/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3026/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3375/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3375/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Arconatese 1926 (matricola 2810) contro la società Aurora Pro Patria 1919 (matr. 922231) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Samanna Matteo (2938321),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'intervenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3090/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3376/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3376/TFNSVE/2025-2026, 3376 - Ricorso proposto dalla società AC Pedona Borgo San Dalmazzo (matricola 80019) contro la società Castrovillari Calcio (matr. 610731) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Dosso Laman (2790722),

In data 20 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società AC Pedona Borgo San Dalmazzo (matricola 80019) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Castrovillari Calcio (matr. 610731), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Dosso Laman (2790722).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 366,00 (trecentosessantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Castrovillari Calcio (matr. 610731) tenuta alla corresponsione, in favore della società AC Pedona Borgo San Dalmazzo (matricola 80019), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Dosso Laman (2790722), nella misura di euro 366,00 (trecentosessantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3027/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3378/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3378/TFNSVE/2025-2026, 3378 - Ricorso proposto dalla società Quarrata Olimpia (matricola 40910) contro la società Fucecchio ASD (matr. 914324) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lecceti Andrea (5266785).

In data 22 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Quarrata Olimpia (matricola 40910) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Fucecchio ASD (matr. 914324), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Lecceti Andrea (5266785).

Premesso di aver riproposto la doglianza a seguito di pregressa dichiarazione d'inammissibilità di precedente ricorso per omesso assoggettamento al contributo d'accesso alla Giustizia Sportiva (decisione 0850/TFNSVE/2025-2026) e precisato che il calciatore abbia sottoscritto il Primo contratto di lavoro sportivo da dilettante il 15 luglio 2024, ha quantificata l'entità del premio in euro 204,00 (duecentoquattro/00), assumendo di aver allegata la relativa certificazione. Invero, l'atto allegato è uno "storico" del Lecceti, mentre non risulta esser stata allegata l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto dell'assenza di contestazione della controparte, né circa l'*an* né circa il *quantum*, in merito alla pretesa azionata;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società Fucecchio ASD (matr. 914324) tenuta alla corresponsione, in favore della società Quarrata Olimpia (matricola 40910), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore Lecceti Andrea (5266785), nella misura di euro 204,00 (duecentoquattro/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3028/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3379/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3379/TFNSVE/2025-2026, 3379 - Ricorso proposto dalla società ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE (matricola 25120) contro la società Udinese Calcio SPA (matr. 64165) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Bortolussi Noe (2919705).

In data 24 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE (matricola 25120) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Udinese Calcio SPA (matricola 64165), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Bortolussi Noe (2919705), quantificato in euro 7.088,00 (settemilaottantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e depositata in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale - preso atto che la ricorrente, il 15 aprile 2026, ha depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico atto di rinuncia al ricorso - delibera come da dispositivo.

P.Q.M.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'intervenuta rinuncia agli atti depositata da parte ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Decisione/3032/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3380/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3380/TFNSVE/2025-2026, 3380 - Ricorso proposto dalla società Chisola Calcio (matricola 710720) contro la società Pinerolo FC ASD (matr. 80021) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Pepe Alfredo (2079597) e al calciatore Albunio Stefano (2157843),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, si riserva.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3030/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3381/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Roberto Leoni - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3381/TFNSVE/2025-2026, 3381 - Ricorso proposto dalla società Barca Reno (matricola 204276) contro la società JUNIOR CORTICELLA 70 A.S.D. (matr. 942981) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Grassi Mattia (7087869).

In data 24 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it> alle ore 16:49, la società Barca Reno (matricola 204276) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società JUNIOR CORTICELLA 70 A.S.D. (matricola 942981), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Grassi Mattia (7087869), quantificato in euro 220,00 (duecentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e depositata in atti. Il procedimento è stato iscritto al n. 3381/TFNSVE.

Lo stesso giorno, alle ore 17:18, la società Barca Reno ha depositato sul portale del Processo Sportivo identico ricorso, introduttivo del procedimento iscritto al n. 3382/TFNSVE,

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale – riuniti, in



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

rito, i procedimenti, per identità delle parti e della domanda giudiziale, nonché preso atto che la ricorrente, il 5 maggio 2026, ha depositato sul portale del Processo Sportivo Telematico atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuta soddisfazione della pretesa vantata - delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3031/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3383/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3383/TFNSVE/2025-2026, 3383 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726) contro la società JS.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.r.l. (matr. 953881) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore De Lucia Michele (2745387),

In data 24 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società JS.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.r.l. (matr. 953881), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore De Lucia Michele (2745387).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in euro 266,00 (duecentosessantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società JS.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.r.l. (matr. 953881) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore De Lucia Michele (2745387), nella misura di euro 266,00 (duecentosessantasei/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3033/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3384/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3384/TFNSVE/2025-2026, 3384 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (matricola 710720) contro la società JASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR (matr. 930218) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore UDREA PAUL DANIELE (matricola 6931084) e al calciatore e PAVIA FABIO (6680425).

In data 25 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Chisola Calcio (matricola 710720) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società JASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR (matricola 930218), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo ai calciatori UDREA PAUL DANIELE (matricola 6931084) e PAVIA FABIO (6680425).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 299,00 (duecentonovantanove/00) – euro 135, quanto al calciatore Udrea; euro



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

164,00, quanto al calciatore Pavia - come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società JASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR (matricola 930218) tenuta alla corresponsione, in favore della società Chisola Calcio (matricola 710720), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori UDREA PAUL DANIELE (matricola 6931084) e PAVIA FABIO (6680425), nella misura complessiva di euro 299,00 (duecentonovantanove/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Decisione/3034/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3385/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3385/TFNSVE/2025-2026, 3385 - Ricorso proposto dalla società ASD CITTA DI CAORLE LA SALUTE (matricola 25120) contro la società JA.S.D. CALCIO CESSALTO ( matricola 12520) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARRER FILIPPO (matricola 2252355).

In data 25 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD CITTA DI CAORLE LA SALUTE (matricola 25120) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società JA.S.D. CALCIO CESSALTO ( matricola 12520), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore CARRER FILIPPO (matricola 2252355).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 104,00 (centoquattro/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società JA.S.D. CALCIO CESSALTO (matricola 12520) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASD CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE (matricola 25120), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore CARRER FILIPPO (matricola 2252355), nella misura di euro 104,00 (centoquattro/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3035/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3386/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3386/TFNSVE/2025-2026, 3386 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726) contro la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matr. 600521) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI MATTEO RAFFAELE (matricola 2640913),

In data 25 marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matricola 600521), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore DI MATTEO RAFFAELE (matricola 2640913).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in euro 571,00 (cinquecentosettantuno/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società S.S. CHIETI F.C. 1922 S.R.L. (matricola 600521) tenuta alla corresponsione, in favore della società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETASPORTIVA CALCIO CAPUA (matricola 930726), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore DI MATTEO RAFFAELE (matricola 2640913), nella misura di euro 571,00 (cinquecentosettantuno/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3036/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3413/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3413/TFNSVE/2025-2026, 3413 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. CHISOLA CALCIO (710720) contro la società A.S.D. NICHELINO HESPERIA (910903) il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori ALBERETTO GABRIELE (matr. 6705529), Alessandro Cafa (matr. 2299762), Eric Cafa (matr. 2299763), Antonio D'Addetta (matr. 5828036), Tomas Dell'Aquila (matr. 2121375), Umberto Lando (matr. 2251459) e Etinoshappiuness Ukponmwan (matr. 2471968)

In data 31 Marzo 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Nichelino Hesperia (matr. 910903) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Gabriele Alberetto (matr. 6705529), Alessandro Cafa (matr. 2299762), Eric Cafa (matr. 2299763), Antonio D'Addetta (matr. 5828036), Tomas Dell'Aquila (matr. 2121375), Umberto Lando (matr. 2251459) e Etinoshappiuness Ukponmwan (matr. 2471968).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in complessivi € 1.011,00 (milleundici/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Nichelino Hesperia (matr. 910903) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Gabriele Alberetto (matr. 6705529), Alessandro Cafà (matr. 2299762), Eric Cafà (matr. 2299763), Antonio D'Addetta (matr. 5828036), Tomas Dell'Aquila (matr. 2121375), Umberto Lando (matr. 2251459) e Etinoshappiuness Ukponmwan (matr. 2471968) nella misura di euro € 1.011,00 (milleundici/00) in favore della A.S.D. Chisola Calcio (matr. 710720).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3037/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3414/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3414/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società BARCA RENO (204276) contro la società MSP CALCIO (943116) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BACCOLINI LORENZO (2709069).

In merito al procedimento n. 3414/TFNSVE/2025/2026 instaurato su ricorso della ASD Barca Reno (matr. 204276) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Lorenzo Baccolini (matr. 2709069) preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso del 23 Aprile 2026 depositata dalla ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3038/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3415/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3415/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società S.S.D. Trastevere Calcio A.R.L. avverso il mancato pagamento da parte della società Nocerina Calcio 1910 di risarcimento danni richiesto con fattura del 4/3/2026.

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte il 1° Aprile 2026 e depositato in pari data sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Trastevere Calcio SSD ARL (matr. 560350) ha chiesto la condanna della ASD Nocerina 1910 al pagamento in suo favore della somma di € 3.050,00 oltre interessi e rivalutazione, se dovuti.

A sostegno della propria domanda, la stessa riferiva che in data 4 Gennaio 2026, nel corso della gara Trastevere-Nocerina, relativa al campionato di serie D, girone G, disputata presso il campo Trastevere Stadium di Roma via Vitellia n. 50, i tifosi della Nocerina lanciavano n. 10 bombe carta e due fumogeni sul terreno di gioco, danneggiandolo.

Riferiva, altresì, che con provvedimento del 7 gennaio 2026 il Giudice Sportivo aveva irrogato la "multa di € 3.000,00 e diffida alla Nocerina Calcio 1910 per aver i propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco materiale pirotecnico (10 bombe carta e due fumogeni), che danneggiavano il manto erboso in più punti e costringeva l'arbitro ad interrompere il gioco per circa 4 minuti". Prevedendo, altresì, l'obbligo di risarcire i danni su richiesta.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Preso atto che la Società Nocerina Calcio 1910 non si è costituita in giudizio, e presa altresì visione della documentazione prodotta dalla ricorrente comprovante l'avvenuto pagamento tramite bonifico della complessiva somma di € 3.050,00a saldo della fattura nr. 20/2026 emessa dalla S.I.I.E.E. Srl ,

il Tribunale

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in favore della società Trastevere Calcio SSD ARL (matr. 560350), a titolo di risarcimento danni, della somma di € 2.500,00 oltre IVA se dovuta.

Condanna, altresì, la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento delle spese per la presente procedura che si liquidano in € 500,00, oltre oneri se dovuti.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 3039/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3416/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3416/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE SRL (630410) contro la società RAPID UNITED A.S.D. (943069) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELFANTI FILIPPO (6655256), BUTTARELLI ALESSANDRO (5741753), ROSSEGHINI FEDERICO (6539635), BENEDINI ANDREA (3804573), RASTELLI JACOPO (4978090).

In merito al procedimento n. 3416/TFNSVE/2025/2026 instaurato su inoltro di corrispondenza dalla S.S.D. Unione Calcio Casalese Srl (matr. 630410) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Filippo Belfanti (matr. 6655256), Alessandro Buttarelli (matr. 5741753) Federico Rosseghini (matr. 6539635), Andrea Benedini (matr. 3804573) e Jacopo Rastelli (matr. 4978090), preso atto che non risulta depositato sul portale né il ricorso né la prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte, né tantomeno la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3040/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3417/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3417/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. UNIONE CALCIO CASALESE SRL (matricola 630410) contro la società ASD RAPID UNITED (matricola 943069), avverso il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori BELFANTI FILIPPO (matricola 6655256), ROSSEGHINI FEDERICO (matricola 6539635), BENEDINI ANDREA (matricola 3804573) e RASTELLI JACOPO (matricola 4978090).

In merito al procedimento n. 3417/TFNSVE/2025/2026 instaurato su inoltro di corrispondenza dalla S.S.D. Unione Calcio Casalese Srl (matr. 630410) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Filippo Belfanti (matr. 6655256), Alessandro Buttarelli (matr. 5741753) Federico Rosseghini (matr. 6539635), Andrea Benedini (matr. 3804573) e Jacopo Rastelli (matr. 4978090), preso atto che non risulta depositato sul portale né il ricorso né la prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte, né tantomeno la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3041/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3418/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3418/TFNSVE/2025-2026, 3418 - Ricorso proposto dalla società ACADEMY POSILLIPO CALCIO (950906) contro la società S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.r.l. (953881) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BIANCO ANGELO (4623928).

In data 1° Aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. Accademy Posillipo Calcio (matr. 950906) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società S.S. Giuliano Calcio 1928 Srl (matr. 953881) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Angelo Bianco (matr. 4623928).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 3.739,00 (tremilasettecentotrentanove/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società S.S. Giuliano Calcio 1928 Srl (matr. 953881) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Angelo Bianco (matr. 4623928) nella misura di euro € 3.739,00 (tremilasettecentotrentanove/00) in favore della A.S.D. Accademy Posillipo Calcio (matr. 950906).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 3042/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3419/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

In merito al procedimento n. 3419/TFNSVE/2025/2026 instaurato su inoltro di corrispondenza dalla S.S.D. Unione Calcio Casalese Srl (matr. 630410) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Alessio Branchini (matr. 2509913), Nicola Bo (matr. 2384782), Diego Gozzi (matr. 2556283), Alan Nevi (matr. 2848612), Alessandro Daolio (matr. 5511387) e David Lo Manaco (matr. 3006755), preso atto che non risulta depositato sul portale né il ricorso né la prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte, né tantomeno la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il procedimento.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza: 0103/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3420/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul procedimento 3420/TFNSVE/2025-2026, 3420 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (949436) contro la società A.S.D. REAL MONTEROTONDO (934093) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARBA FRANCESCO (5401682),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0104/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3421/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul procedimento 3421/TFNSVE/2025-2026, 3421 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (949436) contro la società A.S.D. PRO CALCIO TOR SAPIENZA (930127) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DI MARCO DAVIDE (6987242),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0105/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3422/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3422/TFNSVE/2025-2026, 3422 - Ricorso proposto dalla società ASD P. VIGOR PERCONTI (949436) contro la società VILLALBA OCRES MOCA 1952 (945132) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TAVERNA TOMMASO (4102500),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3043/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3423/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3423/TFNSVE/2025-2026, 3423 - Ricorso proposto dalla società SSD SEGATO (941677) contro la società COSENZA CALCIO S.R.L. (934393) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CARUSO DANIELE (2597038).

In data 2 Aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società Segato SSD a R.L. (matr. 941677) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cosenza Calcio Srl (matr. 934393) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Daniele Caruso (matr. 2597038).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 2.320,00 (duemilatrecentoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Cosenza Calcio Srl (matr. 934393) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Daniele Caruso (matr. 2597038) nella misura di euro 2.320,00 (duemilatrecentoventi/00) in favore della Segato SSD a R.L. (matr. 941677).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0106/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3424/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3424/TFNSVE/2025-2026, 3424 - Ricorso proposto dalla società ASD A.C. CASORATE PRIMO (59011) contro la società CB ACADEMY SSD ARL (954804) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BELLONI FEDERICO GIANPA (2868358),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Ordinanza-0107/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3425/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3425/TFNSVE/2025-2026, 3425 - Ricorso proposto dalla società A.C. CASORATE PRIMO (59011) contro la società CB ACADEMY SSD ARL (954804) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MANCINI FABRIZIO (2668498),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0108/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3426/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3426/TFNSVE/2025-2026, 3426 - Ricorso proposto dalla società A.C. CASORATE PRIMO (59011) contro la società CB ACADEMY SSD ARL (954804) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MUSSA MARCO (2668501),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza: 0109/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3427/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul procedimento 3427/TFNSVE/2025-2026, 3427 - Ricorso proposto dalla società A.C. CASORATE PRIMO (59011) contro la società CB ACADEMY SSD ARL (954804) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VOCI PAOLO (2365134),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 3044/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3428/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3428/TFNSVE/2025-2026, 3428 - Ricorso proposto dalla società US Pergolettese 1932 avverso il mancato pagamento da parte della società ASD Fanfulla del premio di formazione del calciatore Lorenzo Losi a seguito della decisione n. 40/TFN SVE.

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte il 2 Aprile 2026 e depositato in pari data sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società U.S. Pergolettese 1932 SRL (matr. 37970) ha richiesto la condanna della ASD Fanfulla alla restituzione in proprio favore della somma di € 4.224,00 oltre alle spese di giudizio.

A sostegno della propria domanda riferiva che, a seguito di attestazione della Commissione Premi FIGC essa ricorrente ha corrisposto alla S.D. Fanfulla la somma di € 4.224,00 a titolo di premio di formazione del calciatore Lorenzo Losi (matr. 2697369).

Riferiva, altresì, che la suddetta Commissione Premi, a seguito della decisione n. 40/2026 del TFNSVE, ha provveduto all'annullamento della suddetta attestazione.

Il Tribunale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente (bonifico bancario di € 4.224,00);
- preso atto che la società convenuta non si è costituita nel procedimento e non ha pertanto contestato la domanda;
- accertata la fondatezza di quest'ultima;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Fanfulla al pagamento, in restituzione, in favore della U.S. Pergolettese 1932 Srl, della somma di € 4.224,00.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3045/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3429/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3429/TFNSVE/2025-2026, 3429 - Ricorso proposto dalla società ASD SAN GIACOMO CHIERI (917180) contro la società PANCALIERICASTAGNOLE (917202) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore TOFFANELLO PAOLO (6686762).

In data 2 Aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ASD San Giacomo Chieri (matr. 917180) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Pancalieri Castagnole (matr. 917202) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Paolo Toffanello (matr. 6686762).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 205,00 (duecentocinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Pancalieri Castagnole (matr. 917202) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Paolo Toffanello (matr. 6686762) nella misura di euro 205,00 (duecentocinque/00) in favore della ASD San Giacomo Chieri (matr. 917180).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0101/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3430/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul procedimento 3430/TFNSVE/2025-2026, 3430 - Ricorso proposto dalla società ASD Nuova Taras APS ETS (911772) contro la società Martina Calcio 1947 S.S.D. A R.L. (945643) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARINELLI MATTEO (7044180), PINTO NICOLA (5324938), SORACE ALESSIO (3219148),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto che nella documentazione depositata vi è prova dell'invio del ricorso alla controparte ma non anche prova della avvenuta consegna del relativo messaggio pec mail, ordina alla ricorrente di depositare, entro il 10 giugno 2026, copia attestante l'avvenuta consegna della Pec mail recante la comunicazione alla controparte del ricorso depositato a questo Tribunale.

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15 giugno 2026 ore 9.30, in modalità videoconferenza.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3046/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3431/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3431/TFNSVE/2025-2026, 3431 - Ricorso proposto dalla società POL.D. U.S. CASSOLESE (10870) contro la società ASD FC GARLASCO 1976 (954904) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PASINI DIEGO (matricola 2448805).

In data 3 Aprile 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società POL.D. U.S. Cassolese (matr. 10870) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Garlasco 1976 ASD (matr. 954904) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Diego Pasini (matr. 2448805).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 417,00 (quattrocentodiciasette/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Garlasco 1976 ASD (matr. 954904) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Diego Pasini (matr. 2448805) nella misura di euro 417,00 (quattrocentodiciasette/00) in favore della POL.D. U.S. Cassolese (matr. 10870).

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3047/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3432/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

- Giuseppe Lepore - Presidente
  - Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)
  - Elisabetta Ricchiuti - Componente
  - Loredana Germanò - Componente
  - Accursio Gallo - Componente
  - Paola Balducci - Componente
  - Antonino Piro - Componente
  - Lorenzo Sodero - Componente
  - Federico Salinari - Componente
  - Gino Scaccia - Componente
  - Carlo Cremonini - Componente
  - Enrico Vitali - Componente
  - Marina Vajana - Componente
  - Lorenzo Maria Coen - Componente
  - Stanislao Chimenti - Componente
  - Roberto Leoni - Componente
- ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3432/TFNSVE/2025-2026- Ricorso proposto dalla società ASD SAN GIACOMO CHIERI (917180) contro la società U.S.D. LAVAGNESE 1919 ASD (78808) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BALAN GABRIELE (5473106).

In merito al procedimento n. 3432/TFNSVE/2025/2026 instaurato su ricorso della ASD San Giacomo Chieri (matr. 917180) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Gabriele Balan (matr. 5473106), preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso del 17 Aprile 2026 depositata dalla ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione: 3048/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3433/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3433/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società PORTO TOLLE 2010 (932332) contro la società MODENAF.C. 2018 S.R.L. (949438) il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PEZZOLATO MICHELE (6596790).

In merito al procedimento n. 3433/TFNSVE/2025/2026 instaurato su inoltro di corrispondenza dalla Porto Tolle 2010 (matr. 932332) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Michele Pezzolato (matr. 6596790), preso atto che non risulta depositato sul portale né il ricorso né la prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte, nè tantomeno la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il procedimento.

**L'ESTENSORE**

Divinangelo D'Alesio

**IL PRESIDENTE**

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione:3049/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3435/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

3435/TFNSVE/2025-2026 - Ricorso proposto dalla società PORTO TOLLE 2010 (matricola 932332) contro la società MODENA F.C. 2018 S.R.L. (matricola 949438), avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MICHELE PEZZOLATO (matricola 6596790).

In merito al procedimento n. 3435/TFNSVE/2025/2026 instaurato su inoltro di corrispondenza dalla ASD Porto Tolle 2010 (matr. 932332) lamentando il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Michele Pezzolato (matr. 6596790), preso atto che non risulta depositato sul portale né il ricorso né la prova di avvenuta notifica dello stesso alla controparte, nè tantomeno la prova del pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara irricevibile il procedimento.

L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore GIUNCHEDI JACOPO (2182383), nella misura di euro 624,00 (seicento ventiquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Decisione/3081/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3466/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3466/TFNSVE/2025-2026, 3466 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società L'AQUILA 1927 SSD A RL (949773) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MARINI EDOARDO (2249534),

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere a seguito dell'intervenuta rinuncia agli atti depositata dalla società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3082/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3467/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3467/TFNSVE/2025-2026, 3467 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D FRANCAVILLA CALCIO 1927 (945114) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore QUARANTA DANIELE ANTONIO (2851921).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore QUARANTA DANIELE ANTONIO (2851921).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 186,00 (centoottanta sei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore QUARANTA DANIELE ANTONIO (2851921), nella misura di euro 186,00 (centoottanta sei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3083/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3468/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3468/TFNSVE/2025-2026, 3468 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D FRANCAVILLA CALCIO 1927 (945114) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LUCIANI RICCARDO (6883820).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in LUCIANI RICCARDO (6883820).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 135,00 (centotrentacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore LUCIANI RICCARDO (6883820), nella misura di euro 135,00 (centotrentacinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 3084/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3469/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3469/TFNSVE/2025-2026, 3469 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società ASD SAN SALVO CALCIO (945114) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SPADAFORA CHRISTIAN (2426795).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore SPADAFORA CHRISTIAN (2426795).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 136,00 (centotrentasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore SPADAFORA CHRISTIAN (2426795), nella misura di euro 136,00 (centotrentasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3085/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3470/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3470/TFNSVE/2025-2026, 3470 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO (600106) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DE FELICE LORENZO (2529551).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DE FELICE LORENZO (2529551).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 136,00 (centotrentasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore DE FELICE LORENZO (2529551), nella misura di euro 136,00 (centotrentasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3086/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3471/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3471/TFNSVE/2025-2026, 3471 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D. SAMBUCETO CALCIO (600106) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DE FELICE MARCO (2529552).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DE FELICE MARCO (2529552).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 136,00 (centotrentasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore DE FELICE MARCO (2529552), nella misura di euro 136,00 (centotrentasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3087/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3472/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3472/TFNSVE/2025-2026, 3472 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D. ACADEMY PESCARA FUTSAL (600721) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore PALUSCI LUCA (3879031).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore PALUSCI LUCA (3879031).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 93,00 (novantatré/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore PALUSCI LUCA (3879031), nella misura di euro 93,00 (novantatré/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3088/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3473/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE  
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente  
Loredana Germanò - Componente (Relatore)  
Elisabetta Ricchiuti - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Sodero - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Stanislao Chimenti - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3473/TFNSVE/2025-2026, 3473 - Ricorso proposto dalla società SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società ASD CALCIO FEMMINILE CHIETI (932827) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo alla calciatrice RENZETTI SOFIA (2826205).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo alla calciatrice RENZETTI SOFIA (2826205).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per la medesima calciatrice con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 70,00 (settanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per la calciatrice RENZETTI SOFIA (2826205), nella misura di euro 70,00 (settanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3089/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3474/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Sul procedimento 3474/TFNSVE/2025-2026, 3474 - Ricorso proposto dalla società SPOLTRE CALCIO S.R.L.SD (936203) contro la società A.S.D. VIS CERRATINA (64432) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BARBETTA GIACOMO (5706459).

In data 12.04.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore BARBETTA GIACOMO (5706459).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 49,00 (quarantanove/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore BARBETTA GIACOMO (5706459), nella misura di euro 49,00 (quarantanove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai